

Ministero degli Affari Esteri

DGPC – Uff. IV

MESSAGGIO

Numero protocollo - 267/P/0212760

Data – 22.6.2009

Oggetto - Ferie

Destinatario - Ambasciate; consolati; scuole e corsi

Si pregano le Ambasciate ed i Consolati in indirizzo di portare a conoscenza dei Lettorati, degli Uffici scolastici e delle Istituzioni scolastiche quanto segue.

La fruizione delle ferie del personale docente in servizio all'estero è sancita dall'art. 105 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, quadriennio giuridico 2006-09.

Il personale della scuola ad inizio anno scolastico o accademico dispone il piano ferie tenendo conto sia del calendario delle festività riconosciute dall'Ambasciata o dal Consolato, sia del calendario scolastico in uso nella sede di servizio e lo sottopone al vaglio del Dirigente Scolastico o del Capo Missione al fine di consentire la verifica che i periodi richiesti coincidano con la sospensione delle attività didattiche e che siano corrispondenti all'intero monte ferie spettanti, nonché al fine di determinare la sussistenza delle condizioni organizzative pur consentendo la fruizione dell'intero periodo di ferie spettante.

Solo, quindi, in casi eccezionali, che debbono essere debitamente e preventivamente motivati dall'organo superiore, le ferie richieste e non godute potranno essere considerate residue e potranno essere fruito entro l'anno successivo durante la sospensione delle attività didattiche.

Si precisa che i docenti possono fruire durante le attività didattiche di soli sei giorni lavorativi di ferie secondo le modalità e le condizioni stabilite dall' art. 13, comma 9 e dall'art. 15, comma 2 del CCNL/2007.

Per coloro i quali alla fine del mandato all'estero si trovino nella condizione eccezionale di avere un periodo residuo di ferie, il responsabile, Dirigente Scolastico o Capo Missione, con circostanziata motivazione comunicherà al Dirigente Scolastico dell'istituto scolastico italiano l'eventuale periodo residuo che gli interessati potranno fruire in Italia. Si precisa che questa Amministrazione per le ferie maturate all'estero e non godute entro la fine del mandato non contempla la corresponsione dell'assegno di sede.

Per coloro i quali si trovano nell'anno di cessazione dal servizio per dimissioni o collocamento a riposo il monte-ferie spettante verrà determinato in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato ed il Dirigente Scolastico o il Capo Missione disporrà un piano al fine di consentire la fruizione dell'intero monte-ferie spettante nel periodo che precede la cessazione del servizio all'estero, durante la sospensione delle attività didattiche.

Il Capo dell'Uff. IV della DGPC: Cons. di Leg. Enrico Pavone